CAMERA DI MEDIA-CONCILIAZIONE FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

Accreditata nel Registro del Ministero della Giustizia al n. 1087
C.F. 80036050955 – P.IVA 01227440953 – Piazza Aldo Moro n. 3 – ORISTANO
c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano – 4° semipiano
Telefono 0783-72220 – Fax 0783-767803
mail: conciliazioneforense@ordineavvocatioristano.it pec: conciliazioneforenseoristano@puntopec.it

CODICE ETICO E DI CONDOTTA DEL MEDIATORE E DELL'ORGANISMO

PREAMBOLO

Il presente Codice Etico e di condotta, ispirato al Codice europeo di condotta per i mediatori del 2004 e adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. n), del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, stabilisce i principi e gli obblighi ai quali sono tenuti tutti i Mediatori della Camera di Media Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Oristano, necessariamente Avvocati iscritti al Foro di Oristano, nonché le regole di condotta dell'Organismo medesimo.

L'inosservanza dei precetti del presente Codice può comportare, nei casi e con le modalità previsti dalla Parte 2ª, la sospensione dalla turnazione degli incarichi e la cancellazione dalle liste dell'Organismo. L'iscrizione nell'elenco dei Mediatori della Camera di Media Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Oristano comporta l'accettazione incondizionata e senza riserve del Regolamento di procedura dell'Organismo, dei relativi allegati e del presente Codice Etico e di condotta.

Il Codice si applica a tutti i tipi di mediazione gestiti dall'Organismo e si compone di tre parti:

a) la Parte 1ª, che recepisce il codice di condotta europeo, integrato con le disposizioni rese opportune dalla particolarità della mediazione obbligatoria in Italia;

b) la Parte 2ª, dedicata alle disposizioni particolari e complementari, anch'esse obbligatorie per i Mediatori;

c) la Parte 3ª, dedicata agli obblighi dell'Organismo di Mediazione.

Ai fini del presente Codice Etico, per Mediazione si intende l'attività, comunque denominata, svolta da un avvocato, soggetto terzo imparziale, neutrale, indipendente e altamente qualificato (di seguito: « il Mediatore »), finalizzata ad assistere due o più Parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, qualora ve ne sia richiesta da tutte le parti o ne sussistano, a parere del Mediatore, le condizioni e i presupposti, secondo quanto previsto dal Regolamento di procedura.

L'adesione al presente Codice non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale ed europea né delle regole che disciplinano la professione forense, tra cui, in primo luogo, il Codice Deontologico Forense.

La Camera di Media Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Oristano si obbliga al rispetto di tutte le regole di condotta e di procedura di cui al presente Codice, con particolare riguardo alla Parte 3ª.

PARTE 1°
CODICE DI CONDOTTA DEL MEDIATORE

ART. 1
COMPETENZA, NOMINA, ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1 Competenza

I Mediatori devono essere competenti nelle materie per le quali hanno espressamente dichiarato di avere conoscenza ed esperienza e devono conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Costituiscono elementi rilevanti una formazione adeguata e un continuo aggiornamento, sia nelle materie di propria competenza sia con riguardo alla

propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2 Nomina e disponibilità

Il Mediatore si consulta con la Segreteria e con il Responsabile in ordine alle date in cui la mediazione potrà avere luogo e comunica per iscritto, con congruo anticipo, le date nelle quali sarà disponibile a svolgere gli incontri.

La disponibilità del Mediatore, nelle date comunicate, non può essere inferiore a due ore per il primo incontro ed è estendibile nell'ambito della medesima giornata, in conformità all'art. 22, comma 1, lett. n), del D.M. n. 150/2023 e a quanto previsto dal Regolamento di procedura. Salvo diversa indicazione, la fascia oraria ordinariamente destinata agli incontri è quella compresa tra le ore 9,00 e le ore 13,00, e tra le ore 15,00 e le ore 18:00.

Eventuali impossibilità sopravvenute devono essere comunicate tempestivamente, con ogni mezzo, alla Segreteria e/o al Responsabile.

Prima di accettare l'incarico, il Mediatore verifica di essere dotato della preparazione e della competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, fornisce alle parti le relative informazioni. Il Mediatore designato esegue personalmente la prestazione.

1.3 Pagamenti

Ove non vi abbia già provveduto la Segreteria, il Mediatore fornisce alle parti informazioni complete sulle modalità di pagamento applicabili alla mediazione, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, sulla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato e ai crediti d'imposta previsti dalla normativa vigente.

1.4 Promozione dei servizi del mediatore

I Mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso, nel rispetto del Codice Deontologico Forense.

ART. 2
INDIPENDENZA, INCOMPATIBILITÀ, RICUSAZIONE, IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ

2.1 Indipendenza e conflitto di interessi

Qualora esistano circostanze idonee a intaccare l'indipendenza del Mediatore o a determinare un conflitto di interessi, il Mediatore deve informarne immediatamente il Responsabile, prima di accettare o di proseguire il proprio incarico. Tali circostanze comprendono: qualsiasi relazione di tipo strettamente personale o professionale con una delle parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione; il fatto che il Mediatore abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il Mediatore rifiuta l'incarico ovvero valuta con il Responsabile se sussistano i presupposti per condurre la mediazione con piena indipendenza e imparzialità e, in ogni caso, con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informare il Responsabile e, nel corso del procedimento, ove le circostanze sopravvengano, le parti, costituisce obbligo che persiste per l'intera durata del procedimento.

È fatto divieto al Mediatore di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Il Mediatore non può percepire compensi, regali o altre utilità direttamente dalle parti e, ove gli vengano proposti, deve immediatamente rifiutarli, dandone comunicazione al Responsabile.

2.2 Incompatibilità

Ai sensi dell'art. 21 del D.M. n. 150/2023:

a) ciascun Mediatore può dichiararsi contemporaneamente disponibile a svolgere la funzione per un numero massimo di cinque organismi;

b) non può svolgere la funzione di Mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, ovvero quando ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile;

c) chi ha svolto la funzione di Mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento medesimo;

La violazione degli obblighi previsti dal presente punto può costituire illecito disciplinare ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D.M. n. 150/2023 e dell'art. 62 del Codice Deontologico Forense.

2.3 Ricusazione e sostituzione

Il Mediatore può essere ricusato in qualsiasi momento dalle parti qualora non si sia attenuto alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.M. n. 150/2023, all'art. 62 del Codice Deontologico Forense e all'art. 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.

Sull'istanza di sostituzione provvede il Responsabile dell'Organismo. Quando la mediazione è svolta dal Responsabile, provvede il Consiglio Direttivo.

2.4 Imparzialità e neutralità

Il Mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento. Il Mediatore non deve mai formulare giudizi personali di alcun tipo e, nell'interazione con le parti, deve essere attento a non far trasparire i propri valori e le proprie credenze.

Ove occorra, e in caso di controversie di particolare complessità, il Mediatore può richiedere alla Segreteria dell'Organismo l'assistenza di un co-mediatore ovvero di essere sostituito.

ART. 3
L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1 Procedura

Il Mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo dell'Organismo, del Mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il Mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni del procedimento, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al Mediatore e alle parti.

Il Mediatore conduce il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi i possibili squilibri nei rapporti di forza, gli eventuali desideri espressi dalle parti, le particolari disposizioni normative e l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Gli incontri possono svolgersi in sessioni congiunte e separate, nei locali messi a disposizione dall'Organismo ovvero, ove le parti lo richiedano, in modalità telematica o con collegamento da remoto, nel rispetto dell'art. 8-bis del D.Lgs. n. 28/2010. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

3.2 Correttezza del procedimento

Il Mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

3.3 Fine del procedimento

Il Mediatore adotta tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Il Mediatore, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informa le stesse delle modalità con cui possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di renderlo esecutivo.

Il Mediatore è tenuto a non sottoscrivere il verbale che contenga l'accordo raggiunto in autonomia dalle parti se gli avvocati che le assistono non abbiano attestato e certificato, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 28/2010, la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

ART. 4

RISERVATEZZA

Il Mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui vi sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al Mediatore da una delle parti in sessione separata non può essere rivelata alle altre parti senza il consenso espresso della parte dichiarante, salvo che ciò sia imposto dalla legge.

Restano fermi il dovere di riservatezza previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 28/2010, esteso a chiunque presti la propria opera o il proprio servizio presso l'Organismo, e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni e delle informazioni prevista dall'art. 10 del medesimo decreto.

PARTE 2°
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E COMPLEMENTARI

ART. 1
REQUISITI DI ONORABILITÀ DEL MEDIATORE – PROVVEDIMENTI COLLEGATI

1.1 Il Mediatore iscritto nell'elenco della Camera di Media Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Oristano, necessariamente avvocato iscritto allo stesso Foro, dichiara al medesimo Organismo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del D.M. n. 150/2023.

1.2 La mancata veridicità di quanto dichiarato al momento dell'iscrizione comporta la cancellazione del Mediatore dall'elenco dell'Organismo e la sua immediata sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite, senza che per queste ultime il Mediatore possa pretendere alcun compenso. Le medesime conseguenze si producono nel caso in cui il Mediatore non abbia immediatamente comunicato all'Organismo il successivo venir meno dei predetti requisiti.

1.3 Il Mediatore si obbliga a rendere nota all'Organismo ogni circostanza che possa inficiare il mantenimento ininterrotto dei requisiti di onorabilità. L'Organismo provvede a sospendere il Mediatore dall'attività sino alla definizione di tali circostanze ovvero, se le condizioni di legge sono già maturate, alla sua cancellazione dall'elenco.

La mancata comunicazione all'Organismo del fatto o della possibilità che sia compromessa la permanenza dei requisiti di onorabilità può comportare la cancellazione del Mediatore dall'elenco, in ogni caso nel rispetto del procedimento di cui all'art. 11-bis dello Statuto.

Il Mediatore sospeso in via cautelativa o nei cui confronti sia disposta la cancellazione è immediatamente sostituito nelle mediazioni allo stesso affidate e non ancora definite.

1.4 Nei casi previsti dai punti 1.2 e 1.3, l'Organismo si riserva il diritto di agire nei confronti del Mediatore per l'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 2
ISCRIZIONE, FORMAZIONE ED ESPERIENZA DEL MEDIATORE

2.1 La figura del Mediatore dell'Organismo è disciplinata dall'art. 11 dello Statuto, il cui contenuto è da ritenersi qui richiamato e al quale integralmente si rimanda.

2.2 Il Mediatore è tenuto ad assolvere gli obblighi di formazione continua previsti dagli artt. 24 e 25, comma 3, del D.M. n. 150/2023, partecipando a corsi di aggiornamento per non meno di diciotto ore nel biennio e, ove inserito negli elenchi dei mediatori esperti, per ulteriori quattro ore nel biennio, e a fornire tempestivamente all'Organismo la relativa documentazione ai fini delle attestazioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto.

2.3 È in ogni caso responsabilità del Mediatore verificare la permanenza dei propri requisiti e rinunciare all'incarico ove non in regola.

ART. 3
GESTIONE DELLA MEDIAZIONE E DOVERI. SOSTITUZIONI

3.1 Il Mediatore che ha accettato l'incarico non può iniziare il procedimento prima di aver sottoscritto la dichiarazione di indipendenza e imparzialità di cui all'art. 14, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 28/2010, resa nelle formule previste dal Regolamento di procedura.

3.2 Il Mediatore è obbligato a presenziare alla mediazione per la quale è stato incaricato, salvo gravi e documentati motivi. Tali motivi devono essere comunicati per iscritto o con altro mezzo al Responsabile o alla Segreteria con congruo preavviso, affinché possa essere disposto il rinvio dell'incontro. La mancata comunicazione nei termini indicati è assimilata alla mancanza di giustificato motivo, salvo ricorrano casi di eccezionale gravità. In tale ipotesi il Mediatore è sostituito, a meno che le parti non facciano espressa richiesta di mantenere il Mediatore originariamente designato.

Ogni abuso dello strumento della sostituzione è oggetto di accertamento da parte del Consiglio Direttivo, che può convocare senza indugio il Mediatore incaricato per chiarimenti, riservandosi di valutare gli eventuali provvedimenti del caso. Ciò al fine di garantire la continuità di gestione della mediazione e una maggiore qualità del servizio reso alle parti e ai Colleghi che le assistono.

3.3 L'attività di mediazione deve essere condotta con dignità e decoro, tenendo presenti, sin dall'accettazione dell'incarico, i doveri di professionalità, serietà, efficienza, imparzialità, neutralità e riservatezza gravanti sul Mediatore.

3.4 Il Mediatore gestisce il procedimento tenendo conto della necessità che gli incontri si svolgano nelle migliori condizioni operative possibili e non deve limitarsi a un'attività esclusivamente burocratica. La professionalità del Mediatore esige che lo stesso si attivi concretamente per consentire alle parti di valutare effettivamente la possibilità di proseguire la procedura.

3.5 È di fondamentale importanza che il Mediatore sia estraneo a qualsiasi forma di condizionamento personale nei confronti delle parti, delle quali deve rispettare i diritti, le credenze e le opinioni. A tal fine il Mediatore non può operare discriminazioni fondate su appartenenza o non appartenenza a società, associazioni o comunità, ideologie politiche, religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, condizione socio-economica, condizione fisica, sesso, orientamento sessuale o qualsiasi altra condizione personale.

3.6 Il Mediatore deve astenersi dall'assumere la funzione di rappresentante o di consigliere delle parti per tutta la durata della procedura. Il Mediatore non può assumere la funzione di arbitro nella medesima controversia, salvo l'espresso accordo di tutte le parti.

3.7 Nell'esercizio della propria attività il Mediatore deve rispettare la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione e all'autonomia di coloro che si avvalgono del procedimento di mediazione.

3.8 La violazione dei doveri sopra descritti comporta, previo ascolto del Mediatore da parte del Consiglio Direttivo, dapprima la sospensione dalla turnazione degli incarichi per un termine massimo di sei mesi e, in caso di reiterazione di comportamenti contrari alla legge, al Regolamento di procedura, al presente Codice Etico e di Condotta e al Codice Deontologico Forense, con applicazione di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento, la cancellazione del Mediatore dalle liste dell'Organismo ai sensi del successivo art. 6.

ART. 4
CLAUSOLA DI COSCIENZA

4.1 Il Mediatore ha sempre il diritto di rifiutare un incarico che rischi di urtare la sua coscienza o le sue opinioni. Allo stesso modo, il Mediatore ha il diritto di interrompere la procedura e di farsi sostituire qualora il suo giudizio o la sua etica lo abbiano portato a ritenere che la stessa non si sviluppi conformemente allo spirito della mediazione.

4.2 L'esercizio della facoltà di cui al punto 4.1 è comunicato per iscritto al Responsabile e non costituisce, di per sé, violazione dei doveri di cui all'art. 3.

ART. 5
ULTERIORI DOVERI DEL MEDIATORE DESIGNATO

5.1 Il Mediatore, per adempiere alla sua funzione, deve:

a) sottoscrivere, per ogni mediazione per la quale è designato, una dichiarazione di imparzialità e indipendenza;

b) informare le parti circa le regole di funzionamento della mediazione e sulla necessità di farsi assistere da un legale di fiducia, quando previsto dalla legge, nonché sulla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato ove ne ricorrano i presupposti;

c) favorire le condizioni di un libero scambio fondato sul mutuo rispetto degli interessi e delle persone;

d) mantenere il controllo della procedura e, in quanto avvocato, ricordare ai legali delle parti, se del caso, il rispetto delle regole deontologiche forensi, anche in relazione all'obbligo delle parti assistite di corrispondere le indennità di mediazione, quale fonte del compenso del mediatore avvocato;

e) redigere con precisione e tempestività i verbali di ciascun incontro e trasmetterli alla Segreteria dell'Organismo nei termini previsti dal Regolamento di procedura;

f) trattare i dati personali acquisiti nel corso della procedura nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, secondo le istruzioni impartite dall'Organismo.

ART. 6
VIOLAZIONE DEI DOVERI/IMPEGNI DEL MEDIATORE. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

6.1 La violazione di ciascuno dei doveri o impegni a carico del Mediatore indicati dalla normativa in materia, dal Regolamento di procedura dell'Organismo, dal presente Codice Etico e di Condotta e dal Codice Deontologico Forense, con applicazione di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento, comporta l'applicazione dei seguenti provvedimenti sanzionatori:

a) la sospensione dagli incarichi in essere e dall'assegnazione di nuovi;

b) la sospensione dalla turnazione d'ufficio degli incarichi, se presente;

c) la cancellazione dalle liste dell'Organismo e dal Registro del Ministero.

Ove la violazione sia di lieve entità e dipenda da colpa lieve ovvero da disattenzione, il Responsabile dell'Organismo può personalmente, ovvero per il tramite di delegati, procedere a un colloquio informale volto a portare all'attenzione del Mediatore la violazione commessa e a evitarne la reiterazione.

Resta salva la facoltà del Responsabile, qualora ravvisi nelle condotte dell'Avvocato/Mediatore comportamenti disciplinarmente sanzionabili, di segnalare immediatamente la circostanza al Consiglio Direttivo, affinché compia le valutazioni di competenza e, se del caso, disponga la segnalazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la trasmissione al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina.

6.2 Le condotte più gravi comportano l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori all'esito della convocazione del Mediatore, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 11-bis dello Statuto, dinanzi al Consiglio Direttivo dell'Organismo, che esamina la questione oggetto della convocazione.

Nei casi più gravi è fatta salva la facoltà del Responsabile di disporre l'immediata sospensione cautelativa del Mediatore relativamente all'affidamento degli incarichi, anche inaudita altera parte, in attesa della definizione della contestazione.

La PEC di convocazione deve contenere:

a) una sintetica esposizione dei fatti oggetto della convocazione;

b) la data e il luogo di convocazione;

c) l'avvertimento che la mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta la sospensione dalla turnazione degli incarichi o la proposta di cancellazione dall'elenco, nonché l'eventuale sospensione cautelare relativa all'affidamento di incarichi, ove non già applicata.

La sospensione dalla turnazione degli incarichi ha durata massima di dodici mesi. A seconda dell'esito dell'istruttoria del Consiglio Direttivo, il Mediatore riprenderà gli incarichi ovvero, nei casi più gravi, sarà cancellato.

Il Mediatore convocato ha facoltà, entro cinque giorni dalla ricezione della PEC e per una sola volta, di chiedere un rinvio qualora impossibilitato a partecipare, indicando altre date e orari di disponibilità. In tal caso il Consiglio Direttivo fissa altra data e orario per l'audizione.

Dinanzi al Consiglio Direttivo il Mediatore è chiamato a fornire, anche con memorie scritte, spiegazioni in merito alle proprie condotte. All'esito del colloquio, del quale viene redatto verbale, il Consiglio Direttivo, a maggioranza, decide se revocare la sospensione cautelare eventualmente disposta, prorogarla o disporla per ulteriori dodici mesi ovvero, nei casi più gravi, chiedere la cancellazione dalle liste dell'Organismo e dal Registro del Ministero.

6.3 In ogni fase del procedimento sono garantiti il contraddittorio, il diritto di difesa e l'accesso agli atti del procedimento da parte del Mediatore interessato. I provvedimenti sono adottati con atto motivato e comunicati per PEC.

ART. 7
COMPENSI

7.1 I compensi per l'attività di mediatore sono stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo, nel rispetto delle indennità previste dal D.M. n. 150/2023 e della tabella delle spese di mediazione approvata dal Responsabile del Registro.

7.2 Il Mediatore non può in alcun caso percepire compensi direttamente dalle parti.

PARTE 3°
CODICE DI CONDOTTA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ART. 1
REQUISITI DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

1.1 L'Organismo, nel rispetto della normativa in materia di mediazione civile e commerciale dettata dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dal D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, e successive modifiche e integrazioni, nonché del presente Codice Etico, si impegna al possesso, al mantenimento e al rispetto dei requisiti di:

a) Onorabilità, disciplinati dall'art. 4 del D.M. n. 150/2023, in capo ai soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili dell'Organismo, nonché ai Mediatori dei quali ha chiesto e ottenuto l'inserimento negli appositi elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia;

b) Serietà, disciplinati dall'art. 5 del D.M. n. 150/2023, impegnandosi a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite;

c) Efficienza, disciplinati dall'art. 6 del D.M. n. 150/2023, con particolare riguardo alla nomina del Responsabile con qualifica di mediatore, alla disponibilità di almeno cinque Mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo, alla disponibilità di locali adeguati allo svolgimento degli incontri, di personale addetto alle funzioni amministrative e di segreteria, di registri informatizzati conformi all'art. 6, comma 1, lett. p), di un sistema idoneo allo svolgimento telematico della procedura e di un sito web conforme all'art. 6, comma 1, lett. u).

1.2 L'Organismo, costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano, assicura e mantiene, nei rapporti con l'ente istituente, l'autonomia finanziaria e funzionale prevista dall'art. 6, comma 1, lett. r), del D.M. n. 150/2023.

1.3 L'Organismo attesta al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 14 del D.M. n. 150/2023, ogni variazione, modifica o integrazione dei requisiti e delle informazioni fornite al momento dell'iscrizione e successivamente approvate.

ART. 2
OBBLIGHI GENERALI DI CONDOTTA DELL'ORGANISMO

2.1 L'Organismo fa menzione del proprio numero d'ordine nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia (n. 1087) negli atti, nella corrispondenza e in ogni forma consentita di pubblicità.

2.2 L'Organismo non può rifiutarsi di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo. Il diniego è adottato dal Responsabile con atto motivato, comunicato per iscritto alla parte istante e annotato nel registro informatizzato dei procedimenti.

2.3 L'Organismo promuove e mantiene un adeguato sistema di controllo interno a tutti i livelli, predisponendo gli strumenti necessari o utili a organizzare, gestire e verificare le attività svolte, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi, del Regolamento di procedura e del presente Codice.

2.4 L'Organismo vigila sul rispetto del Regolamento di procedura, delle direttive del Responsabile e della loro applicazione da parte dei Mediatori e del personale di segreteria, nonché sull'adempimento degli obblighi formativi previsti per l'inserimento e il mantenimento negli elenchi dei Mediatori. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Mediatore di verificare la permanenza dei propri requisiti e di rinunciare all'incarico ove non in regola.

ART. 3
DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE

3.1 L'Organismo rende noti, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e nei termini indicati dal Regolamento di procedura, i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, conformi all'art. 22, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.M. n. 150/2023.

3.2 Le parti possono indicare concordemente il Mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo. In difetto di indicazione concorde, ovvero quando l'Organismo ritiene di dover motivatamente disattendere l'indicazione delle parti, la designazione avviene secondo criteri predeterminati, rispettosi della specifica competenza del Mediatore e idonei ad assicurare la rotazione degli incarichi.

3.3 L'Organismo valorizza la competenza, l'esperienza maturata, la disponibilità, l'affidabilità e l'efficienza del Mediatore, mediante criteri riconoscibili applicati dal Responsabile.

3.4 Le parti, o alcune di esse, possono chiedere al Responsabile la sostituzione del Mediatore nei casi previsti dal Regolamento di procedura e ogniqualvolta ritengano compromessa la sua indipendenza o imparzialità. Quando la mediazione è svolta dal Responsabile dell'Organismo, sulla richiesta di sostituzione provvede il Consiglio Direttivo.

3.5 In caso di sopravvenuta impossibilità del Mediatore di svolgere l'incarico, l'Organismo procede senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto dei criteri di cui al punto 3.2.

ART. 4
INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE

4.1 L'Organismo verifica, per ciascun affare, l'insussistenza delle cause di incompatibilità e dei conflitti di interesse previsti dall'art. 21 del D.M. n. 150/2023, dall'art. 14 del D.Lgs. n. 28/2010 e dall'art. 62 del Codice Deontologico Forense, nonché dal presente Codice.

4.2 A tal fine l'Organismo assicura che:

a) ciascun Mediatore si dichiari contemporaneamente disponibile a svolgere la funzione per un numero non superiore a cinque organismi;

b) il Mediatore designato esegua personalmente la prestazione;

c) non svolga la funzione di Mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, ovvero quando ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile;

d) chi ha svolto la funzione di Mediatore non intrattenga rapporti professionali con una delle parti del procedimento prima che siano decorsi due anni dalla definizione dello stesso;

e) nessun incarico sia affidato a Mediatori non inseriti negli elenchi di cui all'art. 3 del D.M. n. 150/2023 o privi, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi inseriti.

4.3 L'Organismo non presta servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.

4.4 La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, commessa da un Mediatore iscritto ad un albo professionale, può costituire illecito disciplinare; l'Organismo ne informa senza indugio il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano per la trasmissione al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina.

ART. 5
RISERVATEZZA DELL'ORGANISMO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

5.1 Il Responsabile, i componenti del Consiglio Direttivo, il personale di segreteria e chiunque presti la propria opera o il proprio servizio presso l'Organismo sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 28/2010, ferma restando l'inutilizzabilità prevista dall'art. 10 del medesimo decreto.

5.2 L'Organismo assicura che le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate non siano rivelate alle altre parti, salvo consenso espresso della parte dichiarante. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

5.3 L'Organismo tratta i dati personali, ivi compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione, in conformità al predetto Regolamento, al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e all'art. 47, comma 6, del D.M. n. 150/2023, adottando ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati trattati e ad assicurarne la sicurezza in tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soli soggetti legittimati.

5.4 È vietata qualsiasi divulgazione, anche parziale, dei dati relativi ai procedimenti di mediazione trattati dall'Organismo.

5.5 L'Organismo assicura alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo quanto previsto dal Regolamento di procedura, distinguendo tra gli atti depositati nelle sessioni comuni, accessibili a tutte le parti, e gli atti depositati in sessione separata, accessibili alla sola parte depositante e al Mediatore.

ART. 6
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE E CONSERVAZIONE

6.1 L'Organismo, su richiesta di ciascuna delle parti che ha partecipato al procedimento e con gli eventuali costi a carico della stessa, rilascia i verbali della procedura, il documento contenente l'eventuale proposta del Mediatore formulata ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 28/2010, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo ovvero il verbale dal quale risulta la conciliazione.

6.2 L'Organismo trasmette al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, alla fine di ogni trimestre e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi ai procedimenti di mediazione, nonché, nel medesimo termine, i dati relativi ai flussi dei procedimenti complessivamente trattati nel trimestre, distinti in base allo stato di avanzamento, con indicazione dei pendenti iniziali, degli iscritti, dei definiti e dei pendenti finali.

6.3 L'Organismo conserva gli atti e i dati inseriti nei registri informatizzati relativi ai procedimenti trattati.

6.4 L'Organismo cura la tenuta e il costante aggiornamento dei registri informatizzati idonei a ricevere, conservare e registrare le annotazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. p), del D.M. n. 150/2023.

6.5 L'Organismo dà seguito, per quanto di competenza, ai provvedimenti trasmessi ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 150/2023 dal giudice che nega l'omologazione dell'accordo, adottando le conseguenti valutazioni organizzative e formative.

ART. 7
FORMAZIONE DEI MEDIATORI

7.1 L'Organismo assicura e verifica, per ciascun Mediatore inserito nel proprio elenco, l'assolvimento degli obblighi di formazione continua previsti dall'art. 24 del D.M. n. 150/2023, mediante la partecipazione a corsi di aggiornamento nelle materie indicate dall'art. 23, comma 3, del medesimo decreto, per non meno di diciotto ore nel biennio.

7.2 Per i Mediatori inseriti negli elenchi dei mediatori esperti nella materia internazionale e delle liti transfrontaliere e nella materia dei rapporti di consumo, l'Organismo assicura e verifica altresì la partecipazione a corsi nelle materie indicate dall'art. 25, comma 2, del D.M. n. 150/2023, per non meno di quattro ore nel biennio.

7.3 L'Organismo attesta al Responsabile del Registro, ogni due anni ed entro il 31 dicembre, l'adempimento degli obblighi formativi di cui ai punti che precedono, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.M. n. 150/2023.

7.4 A tal fine l'Organismo promuove, a propria cura e per il tramite di enti di formazione iscritti nell'elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia l'organizzazione dei corsi di aggiornamento con cadenza almeno biennale, dandone tempestiva comunicazione ai Mediatori iscritti.

ART. 8
MEDIAZIONE TELEMATICA E SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DA REMOTO

8.1 L'Organismo mantiene la disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall'art. 8-bis del D.Lgs. n. 28/2010, con particolare riguardo all'identificazione dei partecipanti, alla riservatezza delle sessioni separate, alla sicurezza dei collegamenti e alla sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi.

8.2 L'Organismo assicura a ciascuna parte la facoltà di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica, nonché la facoltà di svolgere uno o più incontri da remoto anche quando la mediazione non si svolge in modalità telematica.

8.3 Gli incontri di mediazione in presenza si svolgono, in sessione congiunta o separata, nei locali messi a disposizione dall'Organismo e approvati dal Responsabile del Registro.

ART. 9
TRASPARENZA SULLE INDENNITÀ. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E AGEVOLAZIONI FISCALI

9.1 L'Organismo garantisce la massima trasparenza sulle indennità applicate, assicurando, anche tramite l'attività dei Mediatori e la disponibilità del Responsabile, che in ogni momento del procedimento le parti abbiano chiara contezza delle spese di mediazione dovute per lo svolgimento della procedura, secondo i criteri e gli importi previsti dagli artt. 28, 30 e 31 del D.M. n. 150/2023 e dalla tabella di cui all'Allegato A al medesimo decreto.

9.2 L'Organismo applica esclusivamente le indennità per il primo incontro previste dall'art. 28 del D.M. n. 150/2023 e la tabella delle spese di cui all'Allegato A.

9.3 Nelle ipotesi in cui il valore della lite venga determinato o rideterminato dall'Organismo ai sensi dell'art. 29 del D.M. n. 150/2023, le parti sono tempestivamente informate, con atto scritto, delle motivazioni della determinazione.

9.4 L'Organismo informa le parti della facoltà di accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 15-bis e seguenti del D.Lgs. n. 28/2010 e dei relativi effetti sulle indennità, nonché dei crediti d'imposta previsti dall'art. 20 del medesimo decreto, e ne dà evidenza sul proprio sito istituzionale.

ART. 10
SITO WEB ISTITUZIONALE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA

10.1 L'Organismo dispone di apposita sezione del sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano, idonea a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la

loro consultazione mediante link permanenti, e si impegna a mantenerne l'aggiornamento e la funzionalità ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. u), del D.M. n. 150/2023.

10.2 Attraverso tale sezione l'Organismo rende accessibili al pubblico, ai sensi dell'art. 17 del D.M. n. 150/2023:

a) i dati identificativi e il numero d'ordine;

b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;

c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;

d) le generalità e il curriculum del Responsabile dell'Organismo;

e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e delle responsabilità;

f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;

g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli artt. 6, comma 1, lett. t), 22, comma 1, lett. s), e 23, comma 5, del D.M. n. 150/2023, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;

h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;

i) i nomi e il curriculum dei Mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b) e c), del D.M. n. 150/2023;

l) il Regolamento di procedura approvato dal Responsabile del Registro;

m) il presente Codice Etico e di condotta;

n) la tabella delle spese di mediazione approvata dal Responsabile del Registro ovvero, quando pertinente, la tabella di cui all'Allegato A al D.M. n. 150/2023;

o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'art. 5-quinquies, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2010;

p) l'ultimo bilancio depositato ovvero l'ultimo rendiconto di cassa approvato;

q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;

r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'Organismo e che possono essere usate nella procedura;

s) i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione;

t) ogni altra notizia utile ritenuta tale dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile dell'Organismo.

10.3 L'Organismo non pubblicizza, in qualsiasi forma, un Regolamento di procedura o una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal Responsabile del Registro, né presenta al pubblico i propri servizi in associazione a denominazioni, simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico in relazione ai quali non abbia preventivamente acquisito il diritto di farne uso.

10.4 L'Organismo svolge il servizio di mediazione esclusivamente nelle sedi indicate al momento della richiesta di iscrizione e approvate dal Responsabile del Registro.

ART. 11
OBBLIGHI ASSICURATIVI

11.1 L'Organismo stipula e mantiene in vigore una polizza assicurativa di importo non inferiore ad € 1.000.000,00, di validità almeno annuale, per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), del D.M. n. 150/2023.

11.2 Il Responsabile dell'Organismo si impegna a documentare al Responsabile del Registro il rinnovo della polizza alla scadenza, nonché a stipulare ogni ulteriore copertura ritenuta necessaria nel rispetto della normativa vigente.

ART. 12

VIGILANZA SUI MEDIATORI E ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

12.1 L'Organismo ha l'obbligo di controllare la corretta applicazione del presente Codice Etico da parte dei propri Mediatori e di adottare, nei casi previsti dal Regolamento di procedura e dalla Parte 2ª del presente Codice, i provvedimenti sanzionatori ivi contemplati.

12.2 Il procedimento si svolge nelle forme previste dalla Parte 2ª, art. 6, del presente Codice e dall'art. 11-bis dello Statuto, nel rispetto del contraddittorio e previa audizione del Mediatore interessato.

12.3 Qualora nelle condotte dell'Avvocato/Mediatore siano ravvisabili comportamenti disciplinarmente rilevanti, il Responsabile ne informa senza indugio il Consiglio Direttivo, il quale, compiute le valutazioni di competenza, dispone la segnalazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano per la trasmissione al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina.

12.4 L'Organismo conserva documentazione dei procedimenti di cui al presente articolo e dei relativi esiti, e ne dà conto al Responsabile del Registro ove richiesto.

ART. 13
GESTIONE DEI RECLAMI

13.1 Le parti, gli avvocati che le assistono e i Mediatori possono proporre reclamo in ordine all'applicazione della normativa, del Regolamento di procedura, del presente Codice Etico o del tariffario, mediante comunicazione motivata trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata conciliazioneforenseoristano@puntopec.it.

13.2 Il reclamante ha facoltà, ma non l'onere, di rivolgere previamente una comunicazione informale al Responsabile dell'Organismo. La proposizione del reclamo non è in alcun caso subordinata a tale adempimento.

13.3 L'Organismo riscontra il reclamo per iscritto entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, ovvero fissa nel medesimo termine un incontro per la verifica in contraddittorio delle contestazioni sollevate, del quale viene redatto verbale.

13.4 I reclami ricevuti e i relativi esiti sono annotati in apposito registro tenuto dalla Segreteria, a disposizione del Consiglio Direttivo e del Responsabile del Registro.

13.5 Le informazioni necessarie alla presentazione dei reclami sono pubblicate sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 10.2, lett. c), del presente Codice.

ART. 14
OBBLIGHI IN CASO DI SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO

14.1 Ricevuto un provvedimento di sospensione o di cancellazione, l'Organismo ne dà immediata comunicazione, con indicazione della data di decorrenza dei relativi effetti, ai Mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso, e attesta al Responsabile del Registro l'adempimento di tale onere.

14.2 Dalla data della comunicazione l'Organismo non può erogare i servizi previsti dal D.M. n. 150/2023.

14.3 Quando la procedura prosegue avanti ad altro organismo del medesimo circondario ai sensi dell'art. 41 del D.M. n. 150/2023, l'Organismo cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti, conservandone copia.

14.4 L'Organismo informa le parti dei diritti di informazione e delle facoltà loro spettanti in tali ipotesi, secondo quanto previsto dal Regolamento di procedura.

ART. 15
RINVII NORMATIVI, ENTRATA IN VIGORE E ADEGUAMENTO

15.1 Il presente Codice Etico si applica anche ai Mediatori già iscritti nell'elenco dell'Organismo. Le disposizioni sanzionatorie di cui alla Parte 2ª si applicano ai soli fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente Codice; ai fatti anteriori continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, se più favorevoli.

15.2 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Codice Etico e di condotta si applicano, in quanto compatibili, il D.Lgs. n. 28/2010, il D.M. n. 150/2023, il Regolamento di procedura dell'Organismo, lo Statuto e le regole dettate dal Codice Deontologico Forense.

15.3 Il presente Codice, approvato dal Consiglio dell'Ordine entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale, successivamente all'approvazione da parte del Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione.

15.4 Le disposizioni del presente Codice si intendono automaticamente adeguate alle sopravvenute modifiche della normativa primaria e secondaria in materia di mediazione; il Consiglio Direttivo provvede ai conseguenti aggiornamenti formali, dandone comunicazione al Responsabile del Registro ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 150/2023.

APPROVATO DA CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO CON DELIBERA DEL 22.10.2026

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L'anno **2026**, addì **22** del mese di **ottobre** alle **ore 13,00 e seguenti**, mediante collegamento in videoconferenza WhatsApp si sono riuniti i membri del Consiglio dell'Ordine nelle persone dei Signori:

OMISSIS

Deliberazione n. 412/2026

Oggetto: Approvazione nuovo Statuto O.d.M. in sede, Regolamento e Codice Etico

Visto il d.lgs. n. 28/2010, come modificato con d.lgs. n. 149/2022, a sua volta modificato da ultimo dai *correttivi* d.lgs. n. 164/2024 nonché d.lgs. 216/2024; visto infine il d.m. attuativo n. 150/2023; in adeguamento degli atti preesistenti alla normativa vigente, il Consiglio delibera di approvare il nuovo Statuto dell'Organismo di Mediazione in sede, il relativo Regolamento, e il Codice Etico e di Condotta del Mediatore e dell'Organismo: documenti tutti allegati in formato digitale alla presente delibera e sottoscritti digitalmente, per formarne parte integrante ed inscindibile. Manda alla Segreteria per la comunicazione all'Organismo di Mediazione in sede e al Responsabile, e per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine nell'apposita sezione.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mauro Solinas

IL PRESIDENTE
Avv. Enrico Maria Meloni

MELONI ENRICO MARIA
26.10.2026
11:54:58
GMT+00:00